

AUTOCERTIFICAZIONE

[AUTODICHIARAZIONE EX ARTT. 38, 46, 47, 48 d.P.R. n. 445/2000]
DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)

Lo/La scrivente, Nome _____ Cognome _____

Nato/a a _____ il ____/____/____

Domiciliato/a a _____

in via _____ n. _____

A TUTELA DELLA MIA SALUTE, VISTO:

1. Art. 10, 1° co. Costituzione italiana: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”;
2. Artt. 13, 16, 17 e 32 Costituzione (libertà personale, di circolazione, di riunione e diritto alla salute);
3. Artt. 2, 5 e 11 Prot. Addizionale n. 4 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo);
4. Artt. 5 e 10 Convenzione di Oviedo del 04 aprile 1997 (consenso informato e rispetto della privacy);
5. Artt. 9 e 13 C. 2° Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948;
6. Sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale che ribadisce la superiorità dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inalienabili dell’uomo su ogni altra norma, nonché sugli stessi Trattati UE e più in generale sul diritto internazionale;
7. Regolamento e Statuto dell’Unione Europea;
8. Regolamento UE del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 n. 536;
9. Punto 7.3.2 della Risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d’Europa che recita: “garantire che nessuno venga discriminato per non essere stato vaccinato, per possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare”;
10. Punto 36 del Regolamento UE n. 953/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, entrato in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la cui applicabilità copre dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, che recita: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o che hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”. Articolo 17 (Entrata in vigore e applicazione) dello stesso Regolamento: “Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”;
11. Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,

CONSIDERATO:

che la Declaration of Fact sulla preclusione dei Governi, UCC Doc. n. 2012127914 del 28/11/2012, inconfutata, ha reso, de jure, i governi illegittimi e che la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, co. 1, n. 5, e co. 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), dell’art. 17 co. 2 e 4 del d.lg. 20 dicembre 1993 n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), degli artt. 4 co. 2 e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, rafforza l’illegittimità dell’attuale governo;

che qualsiasi norma promulgata dopo la data del 04/05/2020, è nulla per via del fatto che a tutt’oggi, in base all’art. 20 del Lungo Armistizio di Malta, l’Italia risulta essere una succursale alle dirette dipendenze della U.S. Corporation e che le sue appendici risultano anch’esse marchi statunitensi registrati, come è possibile verificare presso il WIPO (World Intellectual Property Organization o Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, e che la U.S. Corporation è ancora in stato di belligeranza nei confronti della popolazione italiana. Le Forze di Polizia italiane, in quanto appendici delle FF.AA. U.S., risultano anch’esse in stato di belligeranza nei confronti dei cittadini italiani, e per questo motivo armate con munizionamento da guerra e continuamente in servizio, così come previsto dall’art. 6 del Titolo I del Libro Primo Della Legge Penale Militare Di Guerra. Ciò avvalorato dall’Art. 2 del Capitolo I Istituzione e Prerogative dall’Ordinamento dell’Arma dei Carabinieri. Siete pertanto, comunque e in ogni caso, chiamati a rispettare la “Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra” (vedi link http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031171801.pdf) e soprattutto il punto “d” di detta convenzione, conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949, ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (in Suppl. alla Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53). Essendo la U.S. Corporation nell’attuale posizione giuridica di liquidazione per bancarotta, dietro provvedimento del 04/05/2020 dell’Amministratore delegato/Presidente U.S. pro tempore Donald John Trump, inquadra la succursale ITALY REPUBLIC OF priva di Governo, conseguentemente qualsiasi attività istituzionale centrale e/o periferica è nulla e priva di qualsiasi valenza giuridica, e rende, altresì, decaduto lo stato di belligeranza di cui sopra.

Qualsiasi azione intrapresa nei riguardi dei civili è quindi sotto piena responsabilità personale e soggetta a giurisdizione di corti militari, internazionali e/o popolari. Inoltre, considerato che le normative e i regolamenti, sia in senso generale sia inquadrati negli atti normativi, sono rivolti alle persone fisiche, quindi a costrutti giuridici e mai a uomini e donne viventi i quali non è possibile ricondurre a nessun genere di giurisdizione del Diritto positivo, risultano evidentemente privi di qualsiasi rivendicazione diretta a tali funzioni/finzioni giuridiche, e nulli ab origine, perché improntati sulla frode. Di conseguenza,

RIVENDICA

senza alcuna discriminazione:

- IL PROPRIO DIRITTO D'INGRESSO in ogni ambiente previsto dalla certificazione verde;
- IL PROPRIO DIRITTO D'UTILIZZO DEI TRASPORTI nelle stesse modalità garantite a coloro provvisti di certificazione verde;
- IL PROPRIO DIRITTO DI FREQUENZA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI nelle stesse modalità previste dall'illegittimo [d.l. n. 111/2021] tramite l'uso della certificazione verde;
- IL PROPRIO DIRITTO D'INGRESSO in ogni ambiente lavorativo proprio/altrui, privato/pubblico.

NOTIFICA e RATIFICA l'illegittimità di qualsiasi azione atta a vantare una presunta giurisdizione, DIFFIDA da qualsiasi ulteriore iniziativa volta a pretendere presunte giurisdizioni sul sottoscritto, salvo preventivi accordi sottoscritti da entrambe le parti. Si sottolinea che in base all'art. 28 della Costituzione, "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."

TERMINI e CONDIZIONI

Chi dovesse agire lo fa sotto la propria personale piena responsabilità amministrativa, civile, penale e commerciale di spergiuro e frode. Quindi, direttamente responsabile congiuntamente e disgiuntamente con l'istituto, superiori e/o subalterni e/o ente e altro, per il quale lavora. Qualora il Rispondente sceglie di continuare ad interagire col Proponente, privatamente e/o individualmente, senza il preventivo consenso, a partire dalla data di ricevimento della presente "Proposta Unilaterale di Contratto" (artt. 1324, 1334, 1335 c.c.), accetta i "Termini e Condizioni" del Proponente che sono qui di seguito comunicati e stabiliti con chiarezza, rendendo la presente Titolo di Credito immediatamente esigibile. Nel caso in cui il Rispondente non onora l'eventuale pagamento del debito emerso da comportamenti elencati sotto, il Proponente procede all'avviamento di procedura di ingiunzione, con conseguente ipoteca sul patrimonio del Rispondente, accompagnata da formale denuncia alle autorità competenti, nonché alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

VOCE, DESCRIZIONE, QUANTITÀ (IN EURO):

1. Qualsiasi rivendicazione fatta in assenza di un legale e vincolante contratto fra le parti, 20.000; 2. Impegnando servizi di terze parti in assenza di contratto legale e vincolante fra le parti, 100.000; 3. Minacce illegali fisiche e non fisiche incluse ma non limitatamente a minacce di accusa, restrizione, danni fisici o azioni legali, 40.000; 4. Illegittimi danni riparabili alla proprietà privata o alle merci del Disponente istigati o causati dal Rispondente, 50.000; 5. Distruzione illegittima della proprietà privata o delle merci del Disponente inclusi ma non limitatamente a danni irreparabili, 100.000; 6. Azioni contro terzi, non parti in questo "Termini e condizioni" in assenza di legale e vincolante contratto fra le parti, causante danneggiamento al Disponente, inclusi ma non limitatamente a danneggiamenti alla quantificabile energia del Disponente, 10.000; 7. Utilizzo di atti coercitivi, consentiti da norme e leggi private di Stati Corporations pignorati e preclusi, per sottrarre beni o servizi essenziali al Disponente, in assenza di un legale e vincolante contratto fra le parti che autorizzi i predetti atti, 10.000 (per giorno di calendario).

Luogo e Data _____ Autografo _____

N.B.
in caso di presentazione brevi manu, la sottoscrizione dell'autocertificazione dev'essere eseguita al momento della presentazione, in ottemperanza [dell'art. 38 d.P.R. n. 445/2000].

Firma dell'operatore che agisce in virtù*:

di legge	di forza (risarcimento per fatto illecito, art. 2043 c.c.)

* In caso di mancata accettazione da parte del destinatario, si provvederà al recapito tramite Racc. A/R o P.E.C.